

STATUTO

UMBRIASSISTANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSIMO AN VIA DELL'INDUSTRIA 1

Numero REA: AN - 255567

Codice fiscale: 02822550428

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

	l'iscrizione della carica suddetta al competente Registro delle Imprese.	
	ARTICOLO SETTIMO - SPESE	
	Le spese del presente atto e conseguenziali tutte cedono a carico della società.	
	Ai sensi dell'art. 2521 cod. civ. i costituiti dichiarano che l'ammontare previsto per	
	la costituzione della società è di Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero	
	zero).	
	I costituiti approvano le norme che regolano la vita della società contenute nello	
	statuto che si riporta in appresso.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	"UMBRIASSISTANCE Società cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "UMBRIASSISTANCE Società	
	cooperativa sociale" .	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Osimo (AN) all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo	
	111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità	
	locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello	
	sopra indicato sub 1.2.	
	Art. 2 - Durata	

	2.1 La durata della società è fissata a tempo indeterminato. Ad ogni socio compete	
	il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del	
	presente statuto, con un preavviso di almeno 180 giorni.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza	
	fini di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi e delle attività,	
	socio-sanitarie, assistenziali ed educative, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge	
	n. 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del	
	D.Lgs n. 112/17.	
	3.3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione	
	lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche,	
	sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il	
	raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa,	
	oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la	
	Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto,	
	nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli	
	amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	3.6 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	

	Art. 4 - Oggetto sociale	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto:	
	a) la fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a	
	quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura, etc., ad anziani, ammalati, disabile ed ai degenti,	
	avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;	
	b) il coordinamento e la gestione di servizi socio-assistenziali generici e qualificati,	
	servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in	
	convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	c) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a	
	ragazzi, giovani, studenti, etc., per conto di enti pubblici e privati nonché con	
	organizzazioni di servizi;	
	d) il coordinamento, la gestione e la fornitura di interventi e prestazioni sanitarie	
	finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione	
	e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite,	
	attività terapeutica rivolta agli anziani e ad altri soggetti con inabilità o disabilità	
	conseguenti a patologie cronico-degenerative.	
	e) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad	
	elevare il livello delle prestazioni che i soci-collaboratori svolgono presso terzi;	
	f) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni	
	professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	g) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di	
	vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;	

	h) l'assistenza e la cura dei bambini, anziani, ragazze madri, soggetti disabili	
	psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi	
	emanate ed emananti;	
	i) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile	
	psichico o fisico nella società, (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di	
	ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti ed attività	
	socio-culturali);	
	j) la realizzazione e la gestione di centri diurni d'assistenza ed incontro per minori,	
	ragazze madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	k) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per	
	minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di	
	assistenza familiare;	
	l) la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza per ospitalità diurna o	
	residenziale temporanea;	
	m) la gestione di asili nido, centri per l'infanzia, centri estivi, scuole materne,	
	nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali	
	scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per	
	assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto	
	alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	n) la promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche	
	tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	o) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate,	
	nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;	
	p) l'istituzione e la gestione di servizi di tele-soccorso, di tele-assistenza e di	
	tele-medicina;	

	q) la realizzazione e/o la gestione di cliniche sanitarie in genere;	
	r) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;	
	s) il servizio di segretariato sociale e informa giovani;	
	t) lo svolgimento di attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata	
	all'apertura di un centro sociale giovanile;	
	u) la gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap,	
	trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;	
	v) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenze sanitarie	
	assistenziali (R.S.A.) per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non	
	assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire	
	accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	w) lo svolgimento di qualsiasi altra attività avente obiettivi affini, complementari atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione	
	autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001;	
	la cooperativa potrà effettuare, inoltre, ogni altra attività connessa a quelle sopra	
	elencate.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi	
	forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi o associazioni,	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	

	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci cooperatori ordinari	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali	
	con la propria attività lavorativa o professionale.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico	
	e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi	
	dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza	
	imprenditoriale) di almeno 1 anno, nonché un'esperienza in qualità di socio	
	cooperatore in cooperative affini o similari o in altri enti di almeno 1 anno. Inoltre, le	
	nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori	

	anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o	
	soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5)	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,	
	ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	

	6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 28, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in Assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis del codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12.1 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	

	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la	
	formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo	
	economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il	
	mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare,	
	sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del	
	presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di	
	mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà	

	comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella	
	della cooperativa.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad	
	integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	8.1 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati nel medesimo articolo 5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta e stabilisce le modalità ed i termini per i	
	versamenti del capitale sociale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di	
	ammissione.	
	8.2 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .	
	8.3 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	

	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del	
	consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data	
	dell'assemblea stessa.	
	8.4 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi dei soci	
	9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	

	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	9.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:	
	a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di	
	impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta;	
	e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in	
	particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa.	
	9.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre	
	imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino	
	una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in	
	considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a	
	favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	10.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	

	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	10.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri	
	sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta	
	all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione	
	entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola	
	tempestivamente al richiedente.	
	10.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno ovvero a mezzo pec.	
	10.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con	
	modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento	
	dell'attività.	
	10.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	11.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	
	12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	

	c. il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato	
	per qualsiasi motivo.	
	12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve	
	essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della	
	delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del	
	domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia,	
	se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	12.6 Il recesso non può essere parziale.	

	Art. 13 - Esclusione	
	13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni,	
	non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di	
	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla	
	cooperativa per inadempimento;	
	g) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 11,	
	senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti	
	dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze	
	interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto,	

	fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa;	
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel	
	regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente	
	previste dal CCNL di riferimento;	
	k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra	
	i soci;	
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la società.	
	13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 44.	
	13.3 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	13.4 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da	
	essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi	
	articoli 27.4 lett.c) e 28 , la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	

	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi	
	legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati	
	16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti	
	od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro	
	i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d) e), g),j), k) e l)	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	

	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	16.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei	
	prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 del codice civile.	
	16.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	la esclusione hanno avuto effetto.	
	16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	17.1 Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della	
	natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato	
	con i medesimi.	
	17.2 In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il	
	regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi	
	della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e	
	qualità di lavoro prestato.	
	17.3 Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il	
	trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del	

	lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici,	
	non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	17.4 Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto	
	concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs.	
	112/2017.	
	17.5 Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì,	
	definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento	
	nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	17.6 La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria	
	struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle	
	esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di	
	amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 - Requisiti	
	18.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci	
	volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a	
	favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	
	18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	

	Art. 19 - Domanda di ammissione	
	19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa	
	dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non	
	inferiore ad euro 25 (venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la	
	Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di	
	Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei	
	soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la	
	capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e	
	compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 - Obblighi	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 18; l'obbligo di	
	prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla	
	Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal	
	regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di	

	almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura	
	del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio	
	volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 - Soci sovventori	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	21.2 L'ammissione del socio sovventore è deliberato dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	21.3 I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone	
	giuridiche possono essere nominati amministratori.	
	21.4 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa	
	vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria	
	dei soci.	
	Art. 22 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	22.1 I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal	
	regolamento interno;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi	

	applicabili.	
	Art. 23 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito	
	e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 24 - Deliberazione di emissione	
	24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari ;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	

	momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
	a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 25 - Recesso dei soci sovventori	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Elementi costitutivi	
	26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	

	rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	2) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da quote del valore nominale	
	di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), con un minimo di sottoscrizione pari a n. 5	
	(cinque) quote;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 27.4 e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente art. 9.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento	
	Art. 27 - Bilancio di esercizio	
	27.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	

	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 28 - Ristorni	
	28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore	
	all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente	
	dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01	
	e successive modificazioni).	
	28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	

	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle	
	seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ	
	Art. 29 - Decisioni dei soci	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti decisioni:	
	a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364 c.c.;	
	b) approvare il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto	
	del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/17;	
	c) nominare le cariche sociali con modalità tali da consentire ai soci sovventori la	
	nomina in assemblea generale attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di	
	amministratori loro spettante conformemente all'art. 21 e alla delibera di emissione;	
	d) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dell'organo di	
	controllo ove la carica non sia gratuita;	
	e) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;	

	f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto;	
	g) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con riferimento all'articolo 6 della legge n.142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	h) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale e sullo scioglimento della società;	
	i) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	29.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	29.4 Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.	
	29.5 I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.	
	Art. 30 - Modalità di convocazione dell'assemblea	
	30.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	30.2 L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente	

	diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In ogni caso dovrà essere	
	comunicata alla società la conferma della ricezione dell'avviso di convocazione.	
	30.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	30.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.	
	Art. 31 - Assemblea totalitaria	
	31.1 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e	
	tutti gli Amministratori e dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o	
	informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 32 - Presidenza dell'Assemblea	
	32.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In	
	caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla	
	persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un	
	segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.	
	32.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della	
	stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni	
	33.1 Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti	
	dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato	
	avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione	

	possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.	
	33.2 Ogni socio persona fisica ha un voto, qualunque sia il numero delle quote	
	possedute.	
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.5 è possibile attribuire più	
	voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero	
	dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	33.5 Le assemblee, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima	
	convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza	
	dei voti spettanti a tutti i soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	33.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e	
	rappresentati; nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che	
	riportano un numero maggiore di voti.	
	33.7 Le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto ed allo scioglimento	
	anticipato della società, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i soci, tanto in	
	prima quanto in seconda convocazione.	
	Art. 34 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci	
	34.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i	
	componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di	
	società da questa controllate.	
	34.2 Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può	

	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 35 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e	
	cessazione degli amministratori.	
	35.1 La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto	
	da un numero dispari di membri pari da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'assemblea fra	
	i soci iscritti da almeno tre mesi.	
	35.2 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.	
	35.3 Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C. gli amministratori possono	
	ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che	
	essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di	
	amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta	
	la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	35.4 In caso vengano a mancare uno o più amministratori il consiglio provvede a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C. nell'ambito della medesima	
	categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.	
	Art. 36 - Funzionamento del consiglio di amministrazione	
	36.1 Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri	
	componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il	
	Presidente in caso di impossibilità del Presidente stesso ad esercitare le proprie	
	competenze.	
	36.2 Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	

	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4,	
	C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e	
	quelli in materia di: costituzione di società, acquisto o dismissioni di partecipazioni	
	o aziende o rami aziendali; assunzione di finanziamenti o prestazioni di garanzia	
	eccedenti l'importo di euro 1 milione; proposte di trasformazione o liquidazione	
	della cooperativa ovvero di adesione della cooperativa ad un contratto di gruppo	
	cooperativo paritetico o di recesso da esso. Il consiglio di amministrazione deve,	
	inoltre, deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento di azienda	
	o di ramo d'azienda.	
	36.3 Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari	
	incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale,	
	periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	36.4 Al consigliere al quale siano affidati incarichi é riconosciuto il compenso e/o il	
	rimborso spese nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere	
	favorevole del collegio sindacale, ove nominato.	
	Art. 37 - Compiti del consiglio di amministrazione	
	37.1 Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo	
	statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e	
	responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto	
	sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non	
	siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all'assemblea.	

	37.2 Il consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni	
	previste dalla legge e dalle altre disposizioni del presente statuto:	
	a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di	
	ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa	
	quota sociale;	
	b. propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di	
	esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, C.C.;	
	c. predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa	
	ed i soci, ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della	
	cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	d. delibera l'acquisto o il rimborso delle partecipazioni proprie nei limiti e alle	
	condizioni di legge;	
	e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies C.C.;	
	f. predispone il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto	
	del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/17;	
	g. nomina eventuali organi consultivi collegiali, quali commissioni, direzioni	
	operative, se ritenuti utili alla migliore gestione dell'azienda.	
	37.3 Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 38 - Compensi agli Amministratori	
	38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	

	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti	
	ad alcuno di essi.	
	38.2 E' possibile prevedere la gratuità per la carica degli Amministratori in sede di	
	nomina dell'organo.	
	Art.39 - Convocazione del consiglio di amministrazione e validità delle	
	deliberazioni	
	39.1 Il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le	
	proprie deliberazioni dal Presidente, con lettera raccomandata, ovvero, con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio posta elettronica o sms),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	39.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo	
	ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni semestre; deve essere	
	convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la	
	indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal	
	collegio sindacale.	
	39.3 Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei	
	consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purché tali voti non	
	siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.	
	39.4 Il consiglio può deliberare con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica,	
	che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato	
	il regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di	

	verbalizzazione.	
	Art. 40 - Presidente del consiglio di amministrazione	
	40.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio ed ha	
	la firma e la rappresentanza legale della cooperativa.	
	40.2 Al Presidente, in particolare, compete:	
	a. la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati, di pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.	
	b. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal consiglio di	
	amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	c. aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari;	
	d. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione	
	ordinaria e speciale;	
	e. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto	
	del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione	
	straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;	
	f. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, C.C. per la iscrizione	
	nel registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, C.C. per	
	la iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci.	
	40.3 Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni,	
	queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei	
	soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	40.4 In forza di tali poteri i soggetti sopra indicati potranno anche operare sui conti	
	correnti bancari effettuando tutte le operazioni di ordinaria amministrazione quali a	

	titolo esemplificativo: effettuare versamenti in contanti di assegni, firmare e ritirare	
	blocchetti di assegni, ritirare copia della documentazione bancaria di ogni pratica,	
	disporre assegni ed altri pagamenti, prelevare contanti e concordare o contrattare	
	le migliori condizioni applicate dall'istituto bancario presso il quale è intrattenuto il	
	rapporto.	
	40.5 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai	
	procuratori, nei limiti dei poteri conferiti loro nell'atto di nomina.	
	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 41 - Collegio Sindacale	
	41.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,	
	C.C., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. La nomina di un membro	
	effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci sovventori. L'assemblea	
	nomina il presidente del collegio stesso.	
	41.2 I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	41.3 Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato	
	dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	

	determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e	
	all'andamento generale dell'attività sociale.	
	41.4 Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci	
	- sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri	
	dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni	
	di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 C.C.. Il consiglio di	
	amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso ad informazioni riservate.	
	41.5 I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,	
	sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Art. 42 - Revisione legale	
	42.1 La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o in alternativa	
	da un revisore o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409-bis e	
	seguenti del C.C..	
	Art. 43 - Organo di controllo facoltativo	
	43.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi	
	dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un	
	collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore	
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	43.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si	
	applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le	
	norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO X	

CONTROVERSIE	
Art. 44 - Clausola arbitrale	
44.1	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Ancona, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.
44.2	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
44.3	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio sovventore.
44.4	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
44.5	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
44.6	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
TITOLO XI	
SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art.45 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	
	45.1 Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verifichino le cause	
	richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies C.C., è deliberato dall'assemblea	
	straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello	
	statuto, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di	
	pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza	
	della cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con	
	particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo	
	esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	45.2 Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato ai sensi del precedente articolo 27.4, lettera c), ovvero attraverso	
	l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili;	
	b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte	
	delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito	
	ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	TITOLO XII	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI	
	Art. 46 - Trattamento economico	

	46.1 I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo	
	proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore	
	ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale	
	del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in	
	uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.	
	Art. 47 - Regolamenti	
	47.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore,	
	titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a	
	quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento	
	interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	47.2 Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il	
	richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale	
	della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative	
	di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.	
	Art. 48 - Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi aziendale	
	48.1 L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti	
	economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da	
	erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi	
	collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le	
	organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa	
	può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come	

	previsto dal precedente art. 28.	
	48.2 Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di	
	deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione	
	temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di	
	deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla	
	soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti	
	dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i	
	parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da	
	adottare per farvi fronte.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 49 - Regolamenti	
	49.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	49.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 50 - Divieti	
	50.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società	
	intende assumere e mantenere, la stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	

	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	50.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 51 - Rinvio	
	51.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina	
	delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano le norme delle	
	società a responsabilità limitata e delle imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 in	
	quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	51.2 Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo	
	per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie	
	modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme	
	delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità	
	limitata non più compatibili con il nuovo regime.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a caratteri meccanici	
	da persona di mia fiducia ed in parte di mi pugno su quarantotto facciate di dodici	
	fogli e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me	

43 di 43